

MODALITA' PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' E CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI SPECIFICI. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2002.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), introdotte dall'art. 1 della legge 21 maggio 1998, n. 162

*Finalità*

La Regione Lazio, al fine di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non superabili mediante ausili tecnici e, allo scopo di garantire il mantenimento nell'ambiente familiare e l'integrazione sociale, promuove la programmazione e l'attuazione delle seguenti iniziative previste dalla legge n. 162/98, **integrative** degli interventi già realizzati dagli enti locali:

1. la programmazione e l'attuazione di interventi integrativi di sostegno alla persona e familiare attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
2. l'avvio di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati per i soggetti in situazione di gravità, come definita dall'art.- comma 3 - della legge 104/92, che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
3. il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli Enti Locali competenti

Per una corretta applicazione della legge 162/98, al fine di destinare correttamente i fondi, si ritiene necessario evidenziare che:

- gli interventi previsti sono rivolti esclusivamente alle persone disabili che versano in situazione di particolare gravità;
- la condizione di disabilità è delimitata in maniera precisa dall'art. 3, comma 3°, della legge 104/92 che recita: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.";
- la situazione di gravità deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate indicate nell'art. 4 della Legge 104/92.
- l'obiettivo da perseguire è quello di fare emergere quei casi di particolare gravità che necessitano di una attenzione "mirata" che non può essere accordata con iniziative promosse in altri ambiti.

Nell'esame delle proposte, si terrà conto della possibilità che venga assicurata la continuità degli interventi già ammessi al finanziamento col Piano di riparto relativo all'anno 2001 che